



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**124/2013**  
**OTTOBRE/2/2013 (\*)**  
*2 Ottobre 2013*

**10 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA  
DELL'INVIO DEL MODELLO UNICO  
2013, CON LA CIRCOLARE N. 30/E DEL  
19 SETTEMBRE 2013 L'AGENZIA  
DELLE ENTRATE FORNISCE  
CHIARIMENTI IN MERITO AD  
ALCUNI QUESITI DEGLI OPERATORI  
IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE  
APPLICABILI PER IL PERIODO  
D'IMPOSTA 2012.**

Con la circolare **n. 30/E del 19 settembre 2013** l'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti in tema di studi di settore, focalizzando l'attenzione su alcune problematiche particolari.

Nel dettaglio, i chiarimenti più importanti hanno riguardato:

- ***i contribuenti residenti nei territori interessati dagli eventi sismici 2012;***
- ***i contribuenti ex minimi ed i correttivi anticrisi ed il quadro T;***
- ***la disapplicazione degli studi in caso di cessazione dell'attività prevalente;***
- ***gli indicatori di normalità e le cause giustificative.***

***I CONTRIBUENTI RESIDENTI NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 2012.***

La circolare in esame ha fornito importanti chiarimenti in merito ad alcuni casi di contribuenti che possono presentare un periodo di non normale svolgimento dell'attività, come ad esempio, quelli che, in seguito al **sisma 2012**, per danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo che li rendono inadatti all'uso, oppure per danni rilevanti alle scorte di magazzino che causano la sospensione prolungata della produzione, ***hanno dovuto sospendere per causa di forza maggiore la propria attività.***

Orbene, per i casi sopra esaminati, l'Agenzia ritiene che ***i soggetti d'imposta interessati presentino un periodo di non normale svolgimento dell'attività e siano, di conseguenza, non accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l'annualità di imposta 2012, dalla presentazione del relativo modello.***

## ***I CONTRIBUENTI EX MINIMI ED I CORRETTIVI ANTICRISI ED IL QUADRO T***

Come noto, **nel quadro T – congiuntura economica - è prevista l’indicazione di ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica.**

Tale quadro va compilato anche dagli *ex minimi*, cioè, ad esempio, coloro che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, sono fuoriusciti dal regime agevolato.

Ma, ***tra il dire e il fare.....***, infatti, questi contribuenti, nei periodi d’imposta precedenti, hanno usufruito di obblighi contabili ridotti ed adottato per la determinazione del reddito il c.d. principio di cassa per cui ad oggi, sono impossibilitati a risalire ai dati fondamentali per il calcolo dei “correttivi crisi”; quindi, non possono compilare il richiamato quadro T e, in tal modo, si precludono la possibilità di accesso ai correttivi che necessitano di tali informazioni.

Tanto premesso, l’Agenzia condivide la soluzione proposta al quesito rivoltole: ***i contribuenti in argomento possono ovviare a tale limitazione fornendo le indicazioni in merito al comportamento adottato attraverso la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.***

## ***LA DISAPPLICAZIONE DEGLI STUDI IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PREVALENTE.***

Un altro importante chiarimento fornito dalla circolare in esame riguarda il comportamento da seguire in caso di ***modifiche rilevanti intervenute all’attività imprenditoriale nel corso del 2012***, come nel caso di

**cessazione dell'attività prevalente** con prosecuzione di un'altra secondaria non rientrante nel medesimo studio.

Al riguardo, occorre rammentare che, come già chiarito nella ***circolare n. 29/E del 2009, la modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività***, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge n. 146 del 199 (ovviamente, affinché la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata costituisca causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, ***le due attività*** – quella cessata da cui sono stati ritratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata - ***non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore***).

Nonostante tale situazione determini una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, trattandosi di un periodo di non normale svolgimento dell'attività, ***i contribuenti interessati alla casistica sopra esaminata, devono comunque procedere, conformemente ai dettami dell'art. 1, comma 19, della L. 296/2006, alla compilazione del modello degli studi di settore***, riportando nell'apposita sezione "Note aggiuntive" di GERICO, la circostanza, in precedenza evidenziata, che ha consentito di ricondurre la situazione dell'impresa ad una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e riportando, altresì, le relative evidenze (si potrà segnalare, ad esempio, che sono stati dismessi i beni strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività dalla quale, nel corso dell'anno, sono stati conseguiti i maggiori ricavi).

## **GLI INDICATORI DI NORMALITÀ E LE CAUSE GIUSTIFICATIVE**

Altro caso preso in esame dalla circolare n. 30/E è quello di un contribuente che risulta non coerente alle risultanze di un indicatore di normalità economica **"incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi", a causa dell'indicazione, nel rigo F23 – "Altri componenti negativi" del modello studi di settore, dell'ammontare dell'IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato**, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Orbene, l'Agenzia, richiamando quanto contenuto nella **Circolare n. 29/E del 18/06/2009**, chiarisce che in presenza di un'eventuale **segnalazione di non normalità** rispetto al predetto indicatore, **il contribuente**, utilizzando l'apposita funzione di ricalcolo presente in GERICO, **può "rimodulare"** il numeratore dell'indicatore stesso, **depurandolo** dei valori relativi alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria, sterilizzando in tal modo i relativi effetti.

**Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell'apposito riquadro "note aggiuntive" di GE.RI.CO."**

In tal modo, pur risultando il contribuente non normale ai fini dell'applicazione degli studi di settore "si sterilizzeranno gli effetti" della componente IRAP per l'indicatore in argomento.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**